

# Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 20 novembre 2015 Numero 37/2015

## **RITENUTE PREVIDENZIALI: <DEPENALIZZATO> L'OMESSO VERSAMENTO**

Con la Legge n. 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al Governo di riformare la disciplina sanzionatoria di taluni reati, sostituendoli con sanzioni amministrative e civili. In attuazione a tale delega, il 13 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo, che prevede la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10 mila euro. Tale violazione sarà punita con una sanzione da 10 mila a 50 mila euro, ma il datore di lavoro potrà evitare anche la predetta sanzione (limitatamente alla previsione <penale>), se provvederà al versamento di quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. Le disposizioni si applicheranno anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti irrevocabili. Ma anche in quest'ultimo caso, il giudice dell'esecuzione ha il potere di revocare la sentenza o il decreto, dichiarando che il reato non è più previsto dalla legge, e applicare le previste pene pecuniarie.

## **ANCHE LE STIME POSSONO INTEGRARE IL <FALSO IN BILANCIO>**

La Cassazione, con una sentenza dello scorso 12 novembre, di cui peraltro non si conoscono le <motivazioni>, ma che ha formato oggetto di <informazione provvisoria>, da parte della Cassazione penale, ha stabilito che, anche <errate valutazioni>, possono condurre al <falso in bilancio>. Deve trattarsi, precisa la Cassazione, di regole determinate espressamente dalla legge, o tecnicamente indiscusse. I commenti più autorevoli (Sole-24 ore del 15.11.2015), per individuare le predette previsioni, richiamano i seguenti esempi: - valutazioni di benemerito al <ricavo>, quando tale importo supera il costo di produzione, anticipando in tal modo l'utile della futura vendita; - sopravvalutazione di immobilizzi e titoli, ricorrendo al valore di mercato,

anziché al costo; - omissione dell'ammortamento delle immobilizzazioni. Come si può constatare, siamo in presenza, prima ancora di un'erronea applicazione del criterio di valutazione, di una sua integrale mancata adozione. Molto più discutibili ed incerte sono le valutazioni della congruità di un fondo rischi (es. fondo perdite presunte su crediti, oppure la mancata svalutazione del costo di partecipazioni per perdite di valore). E' ulteriormente da chiarire se il reato possa configurarsi anche quando la Nota integrativa indichi in modo <veritiero> i criteri di valutazione adottati, pur se in contrasto con le prescrizioni di legge.

## **IMPRENDITORI FORFETTARI: ENTRO IL 30.11 IL SECONDO ACCONTO CONTRIBUTI**

Tra le innumerevoli scadenze del 30 novembre prossimo, ricordiamo anche quella relativa al versamento della seconda, od unica, rata dei contributi previdenziali, a carico degli imprenditori individuali, che, appartenendo al regime forfettario (Legge n. 190/2014), hanno optato per la determinazione agevolata dei contributi previdenziali INPS. Con riferimento all'art. 1, comma 77, della citata legge, costoro: - non terranno conto del livello minimo imponibile, previsto dall'art. 1, comma III, della Legge n. 233/1990; - applicheranno, per l'accredito dei contributi, le regole della Gestione Separata INPS (art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1995). Pertanto tali contribuenti non sono obbligati a versare la cosiddetta <quota fissa> ed i versamenti saranno effettuati, in acconto ed a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Nulla è dovuto per coloro che hanno iniziato l'attività nel 2015, posto che, per tale anno, la quantificazione dei contributi potrà avvenire solo il prossimo anno. La situazione è diversa per coloro che, nel corso del 2015, sono transitati da un diverso regime a quello forfettario, i quali hanno determinato in sede di UNICO 2015 i redditi d'impresa conseguiti nel 2014. Costoro devono verificare se il reddito conseguito nel 2014 abbia superato o meno il <minimale> fissato per tale annualità (euro 15.516): - in caso positivo,

sulla quota eccedente, verseranno il saldo per il 2014, al netto degli acconti già versati, e una quota di contributi a titolo di acconto per il 2015 (versata in due rate di pari importo); - in caso contrario, nulla sarebbe dovuto in aggiunta ai contributi <minimi> versati trimestralmente.

## **<ART BONUS>: CREDITO D'IMPOSTA FINO AL 65%**

Il cosiddetto <Art Bonus>, previsto dall'art. 1 del D.L. n. 83/2014, agevola gli interventi a favore dei beni culturali pubblici; in particolare: - manutenzione, protezione e restauro; - sostegno degli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali); - realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico/sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 65% (per il 2014 e 2015) delle erogazioni, esclusivamente in denaro e <tracciabili>. Il predetto credito è fissato nella misura del 50% per il 2016, ma la legge di <stabilità> ne prevede il beneficio <a regime> nella misura del 65%. Il credito è utilizzabile in 3 quote annuali costanti (che possono essere portate in avanti, senza vincoli temporali) ed hanno quale limite quantitativo: - per le persone fisiche, il 15% del reddito imponibile; - per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il 5 per mille dei ricavi annui. Numerose precisazioni e modalità operative si possono trovare sull'argomento nella circolare dell'Agenzia n. 24/E del 31.7.2014.

## **BONUS <PRIMA CASA> ANCHE SE ASSEGNATA AL CONIUGE**

La Cassazione, con due sentenze del 14.11.2015 (nn. 23219 e 23225) ha confermato che non decade dai benefici <prima casa> il coniuge che, in seguito alla separazione legale, è privato dell'abitazione, in quanto assegnata giudizialmente all'altro coniuge. Tale atto, secondo i giudici, non costituisce una forma di alienazione. Come noto, le norme che regolano i benefici fiscali, connessi all'acquisto della <prima casa>, prevedono che gli

stessi si perdano, se il proprietario dell'immobile lo vende prima di cinque anni dall'acquisto, a meno che, entro l'anno successivo alla vendita, ne compri un altro da adibire a propria abitazione principale.

#### QUADRO <RW>: CONSEGUENZE PER LA TARDIVITA'

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 3778/67/15), l'omessa compilazione del quadro <RW> (che segnala la detenzione all'estero di beni e mezzi finanziari) può essere sanata con la dichiarazione integrativa, ma solo previo <ravvedimento operoso>. Nel caso in cui il contribuente abbia compiuto investimenti in un <paradiso fiscale>, è integrata la fattispecie penale, e si applica il <raddoppio> dei termini per l'accertamento. Infine, per la citata Commissione, la mancata compilazione del quadro <RW> costituisce violazione sostanziale, in quanto i dati in esso contenuti, pur non generando materia imponibile, forniscono all'erario importanti elementi ai fini accertativi.

#### SUPER-AMMORTAMENTI: CHIARIMENTI DEL MEF

Il Ministero delle Finanze, in occasione di un incontro con una Commissione parlamentare, ha fornito chiarimenti riguardo al super-ammortamento, che sarà consentito calcolare sui cespiti ammortizzabili nuovi (immobili esclusi), acquistati a partire dal 15.10.2015. L'agevolazione in parola si sostanzia esclusivamente in una variazione in diminuzione dell'imponibile fiscale, da apportare sul modello di dichiarazione dei redditi, pari al 40% delle quote d'ammortamento, calcolate sui cespiti di cui sopra, senza alcun effetto sulla contabilità (né sul bilancio). L'agevolazione è esclusivamente finalizzata al calcolo di maggiori ammortamenti (ai fini IRPEF e IRES), senza che ciò influisca sul calcolo di eventuali plusvalenze o minusvalenze, connesse alla vendita dei cespiti interessati al provvedimento, che saranno determinate ignorando il vantaggio a suo tempo ottenuto. Riguardo poi ai beni in *leasing*, tenuto conto che il Ministero ha precisato che l'agevolazione si calcola sull'intero valore dei beni acquisiti a tale

titolo, la maggiorazione riguarderà anche le quote d'ammortamento che saranno calcolate sul prezzo di <riscatto>. Per ora, non è dato sapere se l'agevolazione spetti anche per i cespiti di costo non superiore a 516,46 euro, che, come noto, possono essere spesi nell'esercizio.

#### ANTIRICICLAGGIO: PARZIALE DEPENALIZZAZIONE


Uno dei due schemi di decreto legislativo, approvati dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre scorso, <depenalizza> tre fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio (D. Lgs. n. 231/2007), trasferendole dal piano penale a quello amministrativo. Si tratta delle violazioni ai seguenti obblighi: - verifica della clientela (a carico di intermediari, professionisti, revisori), che per i professionisti scatta quando il valore della pratica è pari o superiore a 15 mila euro, od il suo valore è indeterminato o indeterminabile; - registrazione o conservazione della documentazione, che è servita per la verifica e l'identificazione della clientela (per i professionisti, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico); - comunicazione dei dati che fanno capo agli agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. Per le violazioni ai suddetti obblighi la sanzione amministrativa sarà compresa tra 5 mila e 30 mila euro.

#### CHIARIMENTI PER LA DEDUZIONE IRAP PER IL PERSONALE

Come già anticipato nel numero precedente, nella determinazione dell'imponibile IRAP 2015, ed anche nel calcolo del secondo acconto (calcolo <previsionale>), è possibile considerare la deducibilità completa degli oneri di personale, assunto a tempo indeterminato. A tal fine si tenga conto che: - riguardo alla <somministrazione di personale>, la deduzione spetta all'<utilizzatore>, a condizione che il rapporto esistente tra datore di lavoro (<somministratore>) ed il dipendente sia a tempo indeterminato. La deduzione spetta anche al <somministratore>, per un importo pari alla differenza tra gli oneri sostenuti per il personale dipendente (assunto a tempo indeterminato) e quanto percepito per il <prestito>. Lo stesso criterio si applica

nei casi di <distacco del personale>; - sono deducibili le retribuzioni, i contributi previdenziali, i costi per mensilità aggiuntive, ferie, permessi, l'accantonamento al fondo TFR. Sono invece indeducibili gli accantonamenti ai fondi rischi, per spese relative al personale dipendente (es. controversie legali), che acquisiranno rilevanza per il periodo d'imposta nel corso quale il costo sarà effettivamente sostenuto.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	18/11/15	11/11/15
3 mesi	-0,093	-0,08
6 mesi	-0,015	-0,006
1 anno	0,077	0,09
CAMBI	18/11/15	11/11/15
Euro - USD	1,0666	1,0716
Euro - yen	131,65	131,90
SPREAD	18/11/15	11/11/15
(> Germania)	101	102



#### Alcuni nostri servizi:

- RATING *by Moody's*
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

#### Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO